



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2007, proposto da:
Brusegan Delia Bruna e Rigato Michele, rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Bianchini, Mario Bertolissi, Francesca Mazzonetto, con domicilio eletto presso Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

Comune di Legnaro - (Pd), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Di Lorenzo, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria di questo TAR;

nei confronti di

Bresolato Ivana; non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione di G.R. n. 3566 del 15.11.2006 di approvazione della variante generale del P.R.G. del Comune di Legnaro e delle deliberazioni di C.C. n. 44 del 21.10.2004, n. 13 del 24.04.2004 e n. 59 del 14.11.2003 di adozione di variante di

modifica della variante generale adottata, di valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata e di adozione della variante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Legnaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, nella qualità di proprietari di un'area edificata di mq. 2.845 con sovrastante fabbricato di mc. 1.300 sita nel centro abitato del Comune di Legnaro, già classificata dal previgente P.R.G. in Z.T.O. F, hanno impugnato gli atti di adozione e di approvazione della variante generale del P.R.G., nella parte in cui hanno classificato l'area di loro proprietà nella nuova Z.T.O. C 1 20, nella quale sono comprese anche un'area edificata di mq. 1.690 già avente destinazione a zona E, e un'area di mq. 11.400, in precedenza classificata C 2, anch'essa edificata.

A sostegno del ricorso hanno dedotto: 1) la violazione del principio di diritto urbanistico di necessaria suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee; 2) l'illogicità, la mancanza di motivazione e la disparità di trattamento, relativamente alla determinazione dell'indice fondiario assegnato alla zona; 3) la mancata determinazione dell'indice territoriale di densità edilizia; 4) la violazione dell'art. 24, comma 2, della L.R. n. 61 del 1985, che stabilisce, per le sottozone di tipo C 1 il limite minimo di densità edilizia di 0,50 mc/mq.

Si è costituito il Comune di Legnaro eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse dei ricorrenti. Nel merito ha contestato in fatto e in diritto quanto affermato del ricorso introduttivo.

DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che si possa prescindere dall'esame dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, essendo il merito palesemente infondato.

2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestano la razionalità della scelta, operata dalla variante impugnata, di accorpare nella zona C 1 20 aree che il previgente P.R.G. classificava in modo diverso l'una dall'altra.

Tale motivo di ricorso è destituito di fondamento.

Va premesso infatti che per consolidata giurisprudenza, le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono connotate da un'ampissima discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare.

Nel caso di specie i motivi per i quali la scelta in questione dovrebbe essere ritenuta da questo Tribunale irrazionale rimangono pressoché oscuri.

Si osserva in ogni caso che alcun vizio di illogicità può trarsi dal fatto stesso che la variante accorpi in una unica zona omogenea aree che il previgente P.R.G. classificava in modo diverso, posto che l'amministrazione, in sede di variante, non è obbligata a rispettare le zonizzazioni del previgente P.R.G., le quali possono essere modificate ed adeguate alle nuove esigenze di pianificazione urbanistica.

3. Allo stesso modo non appare viziata da illogicità la scelta, contestata con il secondo motivo di ricorso, di assegnare alla zona in questione C 1 n. 20, un indice fondiario massimo di progetto, pari a 0,55 mc. /mq., inferiore all'indice di densità

edilizia esistente. Infatti, trattandosi di zona ricadente nel centro abitato, tale scelta, di consentire, per le nuove costruzioni, la realizzazione di una minor densità edilizia nelle aree ancora edificabili, rispetto alla densità edilizia esistente, oltre che legittima, appare evidentemente giustificata dalla necessità di dare maggiore respiro al centro abitato.

4. La parte ricorrente lamenta anche il difetto di motivazione di tale ultima scelta. Al riguardo si osserva che, se è vero che l'Amministrazione, per regola generale, ha la più ampia discrezionalità nell'individuare le scelte ritenute migliori per disciplinare l'uso del proprio territorio (ed anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche) e non deve dare motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche, è altrettanto pacifico per la giurisprudenza che tale regola generale subisca un'eccezione in alcune situazioni specifiche in cui il principio della tutela dell'affidamento impone che lo strumento urbanistico dia conto del modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e sono state operate le scelte di pianificazione. Ciò, però, si verifica solo nei casi in cui la modifica progettata vada ad incidere su singole posizioni, connotate da una fondata aspettativa sulla destinazione dell'area, che per tale ragione si differenziano dalle posizioni degli altri soggetti interessati, imponendo all'Amministrazione il dovere di valutare con attenzione l'opportunità di modificare la precedente destinazione urbanistica di un'area e, comunque, di indicare articolatamente le ragioni che hanno portato a una nuova scelta pianificatoria.

Nel caso di specie, però, non ricorre nessuna delle situazioni di affidamento qualificato tale da rendere necessaria una motivazione ulteriore e rafforzata rispetto a quella già presente nella delibera consiliare di adozione della variante e nella relazione tecnica allegata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 20.4.2010, n. 2034).

5. Con la quarta censura i ricorrenti hanno lamentato la mancata determinazione dell'indice di densità territoriale di cui all'art. 41 quinquies della L. 1150/1942.

Anche tale censura è infondata.

Va premesso, infatti che, gli indici di densità edilizia sono costituiti dall'indice territoriale (che esprime la densità edilizia della zona omogenea) e dall'indice fondiario, e che, nel caso di specie, solo il secondo risulta espressamente determinato. Tuttavia, l'art. 7 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che costituisce applicazione del disposto dell'art. 41 quinquies prima citato, stabilisce che per le zone C) “i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9 (dello stesso decreto), nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici”. Pertanto, la mancata espressa determinazione dell'indice di densità territoriale, nel caso di zone C, non è causa d'invalidità dello strumento urbanistico, potendo detto indice risultare in via derivata dall'indice di densità fondiaria, nel caso di specie, determinato dalla variante impugnata in 0,55 mc/mq. .

6. Ugualmente infondato è l'ultimo motivo di ricorso, in quanto, la zona in questione C 1 20, avendo un limite di densità edilizia di 0,55 mc/mq., supera il limite di 0,50 mc/mq., fissato dall'art. 24 comma 2, della L.R. n. 61 del 1985, oltre il quale la zona può essere classificata come C 1 anziché C 2.

7. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare al Comune di Legnaro le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con
l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)